



Ministero dell'Istruzione e del Merito
LICEO STATALE "G. NOVELLO"

Viale Giovanni XXIII, 7 - 26845 CODOGNO (LO)
Codice Fiscale 90501630157 - C.M. LOPS02000T - Tel. 0377/36749 - 33552
Posta istituzionale: lops02000t@istruzione.it Posta certificata: lops02000t@pec.istruzione.it
Sito istituzionale - www.liceonovello.edu.it

Com.n°417/VG/af

Codogno, 16 maggio 2024

LICEO STATALE "G. NOVELLO" CODOGNO
Prot. 0002480 del 16/05/2024
V (Uscita)

Agli studenti
Ai loro genitori
Al personale docente e ATA
Sito web

Oggetto: valutazione finale degli studenti e assegnazione credito scolastico

Facendo riferimento alla normativa riguardante l'oggetto (Dlgs. 62/2017, DPR 122/2009 e DM 49/2000), come integrata dall'O.M. 55 del 22 marzo 2024, come deliberato dal collegio docenti del 15 maggio 2024, si comunica quanto segue in riferimento alla valutazione finale degli studenti prevista per il mese di giugno.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Ai fini dell'ammissione alla classe successiva, fatta salva l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione¹, secondo normativa vigente, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi.

Si precisa che, come deliberato dal collegio docenti del 24 novembre 2017 e 27 febbraio 2018, per le classi del primo biennio, la valutazione assegnata dal docente di potenziamento disciplinare non fa media aritmetica con i voti delle discipline di riferimento, ma concorre alla valutazione di tale disciplina.

Ciascun docente, per formulare la propria proposta di voto, terrà conto:

- della media aritmetica delle verifiche scritte e orali (svolte in numero congruo)
- della progressione nell'andamento dello studente e/o del costante permanere su livelli sufficienti/discreti/buoni/ottimi
- dell'interesse e dell'impegno nel seguire le attività disciplinari

Per l'insegnamento di ed. civica, insegnamento trasversale, la valutazione viene assegnata dal consiglio di classe tenendo conto della media aritmetica delle verifiche effettuate sulle diverse attività di progetto come stabilite dal consiglio di classe durante l'anno scolastico. Il voto di Ed.civica concorre alla media finale come stabilito dal DM 35 del 22 giugno 2020 e dalla Legge n.92 del 20 agosto 2019.

¹ CRITERI AMMISSIONE ESAME classi quinte - ART.13 Dlgs 62/2017

Il consiglio può deliberare l'ammissione all'esame, in via straordinaria, anche in presenza di:

1. una disciplina insufficiente.

Nell'assegnare la valutazione finale il consiglio terrà conto dei criteri sotto riportati:

- risultati conseguiti nelle discipline del curriculum (profitto);
- impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo;
- valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio;
- assiduità della frequenza;
- partecipazione alla vita della classe e della scuola.

Nel caso di votazioni non sufficienti si terrà conto dei criteri sotto riportati:

- impegno nella frequenza di appositi interventi di recupero/sostegno attuati dalla scuola;
- possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline non sufficienti entro la fine dell'anno scolastico (31 agosto 2024), mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di corsi/attività di recupero organizzati dalla scuola nelle discipline deliberate dal Collegio dei Docenti;
- esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di recupero/sostegno precedentemente effettuate.

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA nelle classi dalla prima alla quarta (scrutini di giugno)

Non sarà possibile l'ammissione alla classe successiva per gli studenti nelle seguenti situazioni:

- in presenza di **tre** insufficienze **gravi**;
- in presenza di **quattro o più** insufficienze.

Tali criteri servono a garantire una omogeneità di comportamento; ciò non significa che ciascun Consiglio di Classe non possa, analizzando caso per caso, prendere decisioni pro o contro la promozione, purché chiaramente motivate.

ASSENZE DEGLI STUDENTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE NELLO SCRUTINIO FINALE

L'articolo 14 comma 7 del DPR 122/2009 recita che "a decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Le ore scolastiche svolte in specifici progetti P.T.O.F, in maniera aggiuntiva rispetto alle ore di lezione curricolare e debitamente certificate dal docente referente potrebbero essere valutate dal consiglio di classe, in caso di necessità, a sostegno della ammissibilità all'anno successivo.

REGOLAMENTO SUL LIMITE DELLE ASSENZE

Le ore di assenza, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate sul Registro elettronico che i genitori possono controllare in qualsiasi momento. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà raffrontato al suo orario annuale personalizzato come indicato nella tabella seguente. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25% delle assenze concesse.

Limite massimo di ore di assenza ai fini della valutazione nello scrutinio finale:

CLASSI E INDIRIZZI	MONTE ORE ANNUO	MONTE ORE ASSENZE	GIORNI ASSENZA
Prime Liceo scientifico-classico-linguistico	891	223	45
Secondo Liceo scientifico-classico-linguistico	891	223	45
Terze-quarte-quinto Liceo scientifico e linguistico	990	248	50
Terza-quarta-quinta Liceo classico	1023	256	51

A carico dello studente assente durante le attività didattiche extracurricolari (quali: uscite didattiche, viaggi, visite di istruzione e cineforum) saranno computate le ore della giornata previste nell'orario settimanale delle lezioni, a prescindere dalla durata dell'attività stessa.

Il superamento del limite massimo di assenze, comprensivo delle deroghe riconosciute (motivi di salute), che non permetta di avere sufficienti elementi di valutazione, salvo eventuali motivazioni certificate dagli interessati e recepite in precedenza dai consigli di classe per cui sono state predisposti appositi PDP BES, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Assegnazione di non classificato (N.C.) allo scrutinio finale

a) L'assegnazione di N. C. anche in una sola disciplina allo scrutinio finale implica l'esclusione dal medesimo e l'automatica non ammissione alla classe successiva.

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 del Regolamento sulla valutazione, prima di assegnare la valutazione di non classificato, il C.d.C. valuta tutti gli elementi disponibili riferiti all'intero anno.

SOSPENSIONE E RINVIO DEL GIUDIZIO (O.M. 22 novembre 2007, n. 92, art. 6)

"Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, procede ad una valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale" a settembre 2023, prima dell'avvio del nuovo anno scolastico, dopo aver valutato gli esiti delle prove di verifica che si terranno a partire dal **26 agosto 2024**, secondo il calendario reso noto dopo le operazioni di scrutinio finale.

Nel caso in cui il voto di profitto dell'insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l'istituto della sospensione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 6 del D.P.R. n. 122 del 2009. L'accertamento del recupero delle carenze formative relativo all'Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto.

Nel periodo compreso fra il 24 giugno e il 12 luglio p.v., l'Istituto organizzerà attività di recupero e consolidamento per studenti con debiti formativi in alcune discipline, secondo quanto deliberato dal collegio dei docenti.

Le diverse tipologie di recupero saranno indicate in sede di scrutinio dai docenti, secondo quanto deliberato dal collegio dei docenti. Il calendario sarà reso noto entro il 21 giugno 2024.

Si precisa, infine, che, a fine agosto, in sede di scrutinio integrativo per alunni con sospensione del giudizio, è necessario che lo studente raggiunga valutazione sufficiente in tutte le discipline oggetto di prova per essere ammesso alla classe successiva.

ASSEGNAZIONE CREDITI SCOLASTICI (classi terze, quarte e quinte)

Per quanto concerne l'attribuzione dei crediti scolastici vengono esplicitati criteri, fasce di attribuzione del credito e notazioni in relazione ai crediti formativi.

- 1) In sede di scrutinio finale, per le classi del triennio, il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno, fino ad un massimo di quaranta punti, di cui **dodici** per il terzo anno, **tredici** per il quarto anno e **quindici** per il quinto anno (D.LGS 62 /2017). Il credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative e gli eventuali crediti formativi. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico, che si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d'esame, e concorre a determinare la votazione finale.
- 2) Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti. Con la tabella di cui **all'allegato A del decreto n.62 del 13 aprile 2017**, è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. (D.Lgs n.62 del 13 aprile 2017)
- 3) Il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico (D.P.R. 122 del 22/06/09 art. 6)

TABELLA A - Credito scolastico Dlgs 62/2017

Media dei voti	Credito scolastico classe III	Credito scolastico classe IV	Credito scolastico classe V
M < 6	-	-	7 - 8
M = 6	7 - 8	8 - 9	9 - 10
6 < M ≤ 7	8 - 9	9 - 10	10 - 11
7 < M ≤ 8	9 - 10	10 - 11	11 - 12
8 < M ≤ 9	10 - 11	11 - 12	13 - 14
9 < M ≤ 10	11 - 12	12 - 13	14 - 15

- 4) Il collegio docenti ha deliberato di utilizzare le seguenti griglie per l'attribuzione del credito scolastico secondo le indicazioni normative di riferimento:

Criteri di attribuzione del credito scolastico per le classi terze		
Media dei voti = M	Punteggio attribuibile (D.Lgs 62/2017)	Il punteggio massimo della fascia sarà attribuito: <ul style="list-style-type: none"> • nel caso in cui la media dei voti sia uguale a 6 o, per ciascuna delle fasce successive, inferiore a 6.5, 7.5, 8.5, 9.5 e si verifichino almeno tre delle condizioni indicate sotto • nel caso in cui la media dei voti sia uguale o superiore a 6.5, 7.5, 8.5, 9.5 e si verifichino almeno due delle condizioni indicate sotto
M=6	7 - 8	
6 < M ≤ 7	8 - 9	

7 < M ≤ 8	9 - 10	Condizioni: A. assiduità della frequenza scolastica B. partecipazione costante al dialogo educativo C. partecipazione ad almeno un'attività integrativa promossa dalla scuola (credito interno) D. attribuzione di almeno un credito formativo (credito esterno)*
8 < M ≤ 9	10 - 11	
9 < M ≤ 10	11 - 12	

Si precisa che:

1. La partecipazione ad una attività integrativa promossa dalla scuola è valida solo quando è certificata la frequenza almeno del 70% del monte ore previsto per l'attività stessa;
2. L'acquisizione di uno o più crediti formativi non consente l'attribuzione di un punteggio che implicherebbe il passaggio ad una fascia superiore a quella assegnabile in base alla media dei voti;
3. In caso di sospensione del giudizio, il credito viene assegnato a seguito del superamento delle prove di recupero del debito formativo. Viene assegnato, in ogni caso, il punteggio inferiore della fascia di riferimento.

(*) Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. (D.M. 24 febbraio 2000, n. 49)

Criteri di attribuzione del credito scolastico per le classi quarte		
Media dei voti = M	Punteggio attribuibile (D.Lgs 62/2017)	Il punteggio massimo della fascia sarà attribuito: <ul style="list-style-type: none"> • nel caso in cui la media dei voti sia uguale a 6 o, per ciascuna delle fasce successive inferiore a 6.5, 7.5, 8.5, 9.5 e si verifichino almeno tre delle condizioni indicate sotto • nel caso in cui la media dei voti sia uguale o superiore a 6.5, 7.5, 8.5, 9.5 e si verifichino almeno due delle condizioni indicate sotto
M=6	8 - 9	
6 < M ≤ 7	9 - 10	Condizioni: A. assiduità della frequenza scolastica B. partecipazione costante al dialogo educativo C. partecipazione ad almeno un'attività integrativa promossa dalla scuola (credito interno) D. attribuzione di almeno un credito formativo (credito esterno)*
7 < M ≤ 8	10 - 11	
8 < M ≤ 9	11 - 12	
9 < M ≤ 10	12 - 13	

Si precisa che:

1. La partecipazione ad una attività integrativa promossa dalla scuola è valida solo quando è certificata la frequenza almeno del 70% del monte ore previsto per l'attività stessa;
2. L'acquisizione di uno o più crediti formativi non consente l'attribuzione di un punteggio che implicherebbe il passaggio ad una fascia superiore a quella assegnabile in base alla media dei voti;
3. In caso di sospensione del giudizio, il credito viene assegnato a seguito del superamento delle prove di recupero del debito formativo. Viene assegnato, in ogni caso, il punteggio inferiore della fascia di appartenenza.

(*) Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione

della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. (D.M. 24 febbraio 2000, n. 49)

CLASSI QUINTE ANNO SCOLASTICO 2023-24

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede all'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta secondo le modalità sotto riportate

Criteri di attribuzione del credito scolastico per le classi quinte		
Media dei voti (= M)	Punti tabellari Dlgs. 62/2017	Il punteggio massimo della fascia sarà attribuito: <ul style="list-style-type: none"> • nel caso in cui la media dei voti sia inferiore, uguale a 6 o, per ciascuna delle fasce successive, inferiore a 6.5, 7.5, 8.5, 9.5 e si verifichino almeno tre delle condizioni indicate sotto • nel caso in cui la media dei voti sia uguale o superiore a 6.5, 7.5, 8.5, 9.5 e si verifichino almeno due delle condizioni indicate sotto Condizioni: <ol style="list-style-type: none"> 1. assiduità della frequenza scolastica 2. partecipazione costante al dialogo educativo 3. partecipazione ad almeno un'attività integrativa promossa dalla scuola (credito interno) 4. attribuzione di almeno un credito formativo (credito esterno)*
M < 6	7-8	
M = 6	9-10	
6 < M < 7	10-11	
7 < M < 8	11-12	
8 < M < 9	13-14	
9 < M ≤ 10	14-15	

Si precisa che:

1. La partecipazione ad una attività integrativa promossa dalla scuola è valida solo quando è certificata la frequenza almeno del 70% del monte ore previsto per l'attività stessa;
2. L'acquisizione di uno o più crediti formativi non consente l'attribuzione di un punteggio che implicherebbe il passaggio ad una fascia superiore a quella assegnabile in base alla media dei voti.

(*) Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. (D.M. 24 febbraio 2000, n. 49).

AMMISSIONE all' ESAME di STATO 2023/24

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 dell'Ordinanza ministeriale 55 del 22 marzo 2024 sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni:

gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, c) del Dlgs 62/2017 (monte ore PCTO)

Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato. Il consiglio può deliberare l'ammissione all'esame, in via straordinaria, anche in presenza di una disciplina insufficiente. Tale decisione va adeguatamente motivata.

Si ricorda agli studenti e ai coordinatori delle classi del triennio di provvedere a consegna e verifica dati relativi alle attività extracurricolari valide per il credito formativo, predisponendo apposita tabella riassuntiva per classe.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Valentina Gambarini
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993